

Mittente**Sede:** 0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE**Comunicazione numero:** 0003486 del 19/11/2025 17:14:21**Classificazione:****Tipo messaggio:** Standard**Visibilità Messaggio:** Strutture INPS**Area/Dirigente:** Direzione[De Sabbata Marco]**Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS:** No**Esportato da:** Carnevale Giuseppe Rodolfo il 21/11/2025 10:36:17**Comunicazione:**

Oggetto: Articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Lavoratori autonomi già pensionati ultrasessantacinquenni ammessi alla riduzione del contributo previdenziale. Chiarimenti in merito ai destinatari dell'agevolazione

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

COORDINAMENTO GENERALE LEGALE

L'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che: *"Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà"*.

Con il messaggio n. 1167 del 15 marzo 2020, l'Istituto ha fornito indicazioni alle Strutture territoriali per l'esclusione dalla riduzione contributiva in argomento di tutti i

soggetti titolari di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo.

Recentemente, con la sentenza n. 3270 del 9 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in relazione a un contenzioso nel quale l'Istituto aveva negato la riduzione contributiva in esame, nei confronti di un soggetto titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo, ha ritenuto che la riduzione sia da riconoscere agli assicurati che rientrano nell'ambito di applicazione della norma, indipendentemente dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento.

Nello specifico, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che *"[...] la prima parte della disposizione, in base al chiaro tenore letterale, vale ad individuare la platea dei beneficiari e comprende i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni, senza distinzione di regime pensionistico. Il successivo periodo, introdotto con la congiunzione «e», disciplina l'incidenza di tale beneficio sul trattamento pensionistico ove calcolato con il sistema retributivo o misto. [...] La previsione di «riduzione» del supplemento di pensione non può, infatti, che essere affermata in relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in parte retributiva, i quali, diversamente dai lavoratori in pensione contributiva, non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%, e sarebbero così irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri".*

Pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio, a parziale modifica del messaggio n. 1167/2020, si comunica che la riduzione contributiva in argomento è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e autonomi agricoli indipendentemente dal sistema di calcolo applicato alla pensione di cui sono titolari. Si conferma altresì che le ulteriori indicazioni fornite con il citato messaggio n. 1167/2020 rimangono valide.

Le Strutture territoriali, pertanto, devono definire le domande ancora pendenti sulla base delle indicazioni fornite con il presente messaggio. I contribuenti ai quali sono state respinte le domande di riduzione contributiva per la motivazione legata al sistema di calcolo della pensione possono presentare una nuova istanza che può essere accolta anche retroattivamente e le somme già versate in misura piena possono essere richieste a rimborso nei limiti dei termini ordinari di prescrizione. Si precisa, infine, che non è oggetto di rimborso la contribuzione pagata in misura piena già valorizzata con la liquidazione di un supplemento di pensione.

Conseguentemente, le Strutture territoriali devono procedere a riesaminare in autotutela i provvedimenti di diniego oggetto di contenzioso pendente, definendo i relativi ricorsi amministrativi in RAA nell'apposita procedura, mentre le Avvocature dell'Istituto interessate devono abbandonare i giudizi pendenti. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Il Direttore generale

Valeria Vittimberga

Allegati:

TestoDelMessaggio.txt